PROTOCOLLO GENERALE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DALL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 39/2021 E DELL'ART. 3, COMMA 5 DELLE LINEE GUIDA CONI

Il seguente Protocollo prevenzionistico costituente il MOG sportivo dell'Ente¹ (di seguito anche solo "Società") è dedicato alla trattazione degli illeciti rilevanti per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere e favorire in modo programmato e coordinato azioni ed interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare un danno fisico, sessuale e psicologico, economico od una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà fisica o l'influenza psicologica in grado di determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtù di tali condizioni, risulta o può risultare vulnerabile.

OBIETTIVI:

- Istituire una serie di regole che i vertici, i dipendenti, i collaboratori, i soci ed i volontari dell'Ente debbano seguire, affinché, in stretta collaborazione con la Commissione Safeguarding ed il Safeguarding Officer, possano attuare un incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle vittime vulnerabili e si propongano come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela possibile delle stesse, evitando il reiterarsi dei fatti oggetto di reato;
- Assicurare il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima, accompagnandola in un percorso di recupero dell'autostima ed autonomia, combattendo azioni persecutorie ed indebite pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza; riducendo al minimo il disagio traumatico delle vittime derivante dalle attività processuali anche innescate a loro tutela:
- Realizzare percorsi di aiuto alle vittime di violenza, rendere le necessarie informazioni ed accompagnarle nell'individuazione del percorso migliore, affinché le vittime si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle consequenze;
- Individuare percorsi di formazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono;
- Trovarsi a gestire situazioni di persone vittime di violenza od a prevenire le azioni illecite, in modo che gli stessi abbiano gli strumenti per trattare correttamente e adequatamente ciascuna situazione;
- Promuovere e realizzare costanti interventi di sensibilizzazione (manifestazioni, campagne informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) dei cittadini sul fenomeno della violenza in tutte le sue forme, individuando per ciascuna tipologia i contesti adeguati di divulgazione delle informazioni e le azioni più efficaci di prevenzione;
- Promuovere interventi educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
- Costruire, implementare e conservare un sistema di rilevazione dei dati statistici', grazie all'apporto dei dati forniti dai vertici, soci, collaboratori e volontari dell'Ente;
- Promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il reiterarsi dei comportamenti violenti e promuovere la frequenza di programmi di riabilitazione.

Ai fini del presente Protocollo si possono pertanto definire "vittime vulnerabili" le vittime come qualificate dal loro status soggettivo e/o dalle condotte rivolte nei loro confronti che rendono concrete e attuali le possibilità di vittimizzazione secondaria e che si possono identificare nelle seguenti tipologie:

- 1. Vittime di genere;
- 2. Vittime di discriminazione da orientamento sessuale e identità di genere;
- 3. Vittime di discriminazioni sulla base dell'etnia e appartenenza culturale;
- 4. Vittime di minore età:
- 5. Vittime disabili, con problemi psichici od in condizione di particolare fragilità psicologica;
- 6. Vittime affettivamente e psicologicamente dipendenti da soggetti terzi, aventi un ruolo di vigilanza, controllo ed un potere decisionale (allenatori, personale sanitario, arbitri/giudici di gara, ecc.);
- 7. Vittime di reati informatici;
- 8. Vittime di truffe ed estorsioni commesse profittando delle particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva della persona offesa.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i sistemi di prevenzione attuati all'interno dell'Ente. Infine, vengono riportati anche i principi generali di comportamento ed i compiti della Commissione di *Safeguarding* e del *Safeguarding Officer*.

Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone

La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone senza alcun valido motivo. La condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.

Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che metta in atto, nei confronti di un minore associato, un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori

Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario. Le condotte predette devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alternativi: (a) il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima; (b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente; (c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che sia però necessario l'instaurarsi di un processo patologico, essendo richiesto l'insorgere di un'alterazione nell'equilibrio mentale della vittima.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, socio, volontario, ecc.) che metta in atto, ad esempio, una reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa od una sua particolare caratteristica fisica, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Art. 571 c.p. - Abuso di mezzi di correzione e disciplina

La norma in esame punisce chi ecceda volontariamente nell'uso di mezzi correttivi o disciplinari, a cui faccia ricorso per esercitare la propria autorità correttiva o coercitiva, facendo insorgere il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente nei confronti del soggetto a lui sottoposto.

Soggetto attivo può essere soltanto chi eserciti una certa autorità verso un'altra persona, la quale può derivare da un rapporto di educazione, di cura, di vigilanza, di custodia o di esercizio di una professione anche sportiva.

Il presupposto per la realizzazione della fattispecie in esame è, quindi, rappresentato dall'utilizzo di mezzi di correzione, di per sé leciti, il cui eccesso, però, li renda illeciti.

Il reato si considera consumato quando si realizza l'evento tipico, rappresentato dall'insorgenza di un pericolo di malattia nel corpo o nella mente del dipendente, conseguentemente alla condotta criminosa dell'agente.

Il reato risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora, dalla condotta criminosa, derivi, come evento non voluto, una lesione personale o la morte del soggetto passivo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore associato, faccia uso, in funzione educativa, di un mezzo astrattamente lecito (sia esso fisico che verbale), sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso, sia in ragione dell'arbitrarietà od intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti

Il delitto di maltrattamenti punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

La norma, alla luce della clausola di riserva posta in apertura del comma 1, ha carattere sussidiario rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Il reato può essere commesso solo chi sia legato al soggetto passivo da una relazione di autorità od affidamento, derivante dallo svolgimento di una professione sportiva, nonché da rapporti di cura o custodia.

È un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere sia commissivi, come ad es. minacce, ingiurie e violenze, sia omissivi, come nel caso di privazioni di beni reali essenziali. Si ritengono assorbite nei maltrattamenti ingiurie, percosse, atti persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il sequestro di persona. Per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime, nonché la morte del soggetto passivo, se non volute dall'agente comportano l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al comma 3. Se invece esse risultano volute dall'agente o, quantomeno, erano da lui concretamente prevedibili come conseguenza del proprio agire, concorrono con i maltrattamenti. Per rilevare ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti, inoltre, le condotte tipiche devono aver luogo durante il tempo in cui sussiste con carattere duraturo o, almeno, abituale, una delle relazioni previste dalla norma.

L'evento tipico è dato dalla situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, la quale sorge come conseguenza degli atti di maltrattamento da lui subiti. Si ha, dunque, la consumazione del reato nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza continuativa.

Il delitto di maltrattamenti risulta essere aggravato qualora dagli atti di maltrattamento derivi, quale loro conseguenza, una lesione grave o gravissima, oppure la morte del soggetto passivo oppure nel caso in cui i maltrattamenti siano realizzati in presenza o in danno di un minore o di una persona disabile.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore associato, compia atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività.

Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale

Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: (a) la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità; (b) la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.

Per quanto riguarda la violenza, essa consiste non solo nell'esercizio di una vis fisica o coazione materiale, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto, contro la sua volontà, a subire atti sessuali. Circa la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole (ad opera del soggetto agente) quale conseguenza del rifiuto a subire la condotta.

Il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solo all'inizio, integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto. Il consenso deve inoltre essere prestato validamente e coscientemente.

Venendo al concetto di abuso di autorità, con esso va inteso sia l'abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quello commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima.

Art. 609-quinquies c.p. - Corruzione di minorenne

La norma punisce chi compia atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, con lo scopo di farlo assistere. Alla medesima pena è sottoposto colui che faccia assistere il minore al compimento di atti sessuali od a rappresentazioni pornografiche, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

Gli elementi materiale della fattispecie richiamano quelli di cui all'art. 609-bis c.p.- Per quanto riguarda la partecipazione, non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un

qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

L'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'articolo 609-bis non è applicabile alla violenza sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di più persone causa una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

L'obiettivo perseguito da questa fattispecie è quello di arginare il fenomeno del cd. *child grooming*, ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.

Per la realizzazione della fattispecie è necessario «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», anticipando la soglia di rilevanza penale alla mera esposizione a pericolo della libertà ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.

Le lusinghe rappresentano una sottile forma di raggiro, che sovente fa leva sulla debolezza psicologica intrinseca a tutti quei soggetti che, in quanto inesperti della vita, sono sprovvisti di mezzi di autotutela nei confronti delle insidie più acute. Non è necessario che l'agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore. Per integrare la condotta penalmente rilevante non è neppure necessario il compimento di un'attività più o meno prolungata nel tempo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento - diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – dei soggetti o delle strutture che, anche mediante l'utilizzo della rete internet od altre reti o mezzi di comunicazione, con comportamenti idonei a carpirne la volontà adescano soggetti di età inferiore ai 14 anni, allo scopo di commettere i reati predetti, oppure la circostanza che una delle predette condotte illecite venga tenuta, nell'ambito della Società Sportiva, da parte dei soggetti che vi partecipano a vario titolo (atleti, dirigenti, soci, volontari, dipendenti, ecc.).

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto passivo è il minore.

Il Legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro.

Non è, invece, chiaro il concetto di "prestazione sessuale". Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Col termine "favoreggiamento", si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione.

Per quanto concerne lo "sfruttamento", questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà dell'Ente: il finanziamento – diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminosi. Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

L'ultimo comma completa il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell'offerta del materiale pedopornografico. La "cessione" implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l'"offerta" anticipa la soglia dell'intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento – diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che: - inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; - fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto; - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto; - non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori. Si richiede non soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante l'utilizzazione dei minori.

Per quanto riguarda la detenzione, potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto materiale con la cosa e conferire altresì rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: (a) il finanziamento – diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato, agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; (b) la detenzione da parte di un dipendente o di un soggetto in posizione apicale – attraverso strumenti informatici messigli a disposizione dalla Società stessa – di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater1 c.p. - Pornografia virtuale

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo l'alveo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica. All'interno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti ipotesi: 1. la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali); 2. la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in carne ed ossa); 3. la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dell'autore).

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: 1. il finanziamento diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - di soggetti o strutture che: a) realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali; b) non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; c) non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; 2. la condotta del dipendente o di un soggetto in posizione apicale della Società che consapevolmente – attraverso strumenti informatici messigli a disposizione dalla Società - a) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza - con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; b) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La condotta consiste nell'organizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre, l'imprenditorialità, cioè, deve trattarsi di attività svolta a fine di lucro e con una certa continuità o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale.

La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

L'organizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalità della fruizione della prostituzione minorile, affinché venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà, cioè la consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attività di fruizione della prostituzione minorile.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento diretto od indiretto – o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – di soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Si tenga in debita considerazione la circostanza che tutte le predette condotte sono perseguibili e punibili anche se poste in essere nell'alveo colposo, ovvero qualora vengano realizzate in caso di negligenza e/o incuria, omettendo di intervenire, causando un danno o creando un pericolo che il danno possa causarsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle Funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice di Condotta della Società.

In generale è necessario:

- introdurre specifici divieti nel Codice di Condotta;
- adottare adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- adottare adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive ed ogni attività anche collegata e/o connessa organizzata dalla Società;
- predisporre protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- adottare adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- adottare adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e
 gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le
 procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile
 federale delle politiche di Safeguarding;
- adottare adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche;
- adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, ecc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, massaggi, ecc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale":
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- diversificare i punti di controllo, all'interno della struttura societaria, preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, eventuali precedenti penali o disciplinari;

- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela dell'incolumità psico-fisica della persona, specie se di minore età; tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari.